

RICCARDO DE ROSA

**SUPLICHARE EL PRINCIPE:  
LA CRIMINALITÀ NEL CREMASCO RICOSTRUITA  
ATTRAVERSO LE DOMANDE DI GRAZIA  
AL RE DI SPAGNA FILIPPO II (1559-1598)**

*Il saggio storico presentato descrive, attraverso l'analisi di un gruppo di suppliche presentate da condannati cremaschi a Re Filippo II di Spagna nella seconda metà del XVI secolo, la situazione dell'ordine pubblico e dell'apparato giudiziario nella Lombardia Spagnola e nel Cremasco.*

*I singoli casi di richieste di grazia esaminati sono preceduti dall'analisi della struttura giuridica dello Stao di Milano in materia di concessione delle grazie regie.*

Questo studio si propone lo scopo di chiarire alcuni aspetti della criminalità cremasca nel XVI secolo attraverso la lettura di alcune domande di grazia indirizzate al re di Spagna, Filippo II.

Infatti le suppliche per alcuni reati di particolare gravità venivano presentate direttamente al sovrano, a Madrid.

I continui conflitti tra Senato e governatori spinsero Filippo II ad emanare nel 1565 gli Ordini di Segovia, nei quali si elencavano i reati che avrebbero dovuto essere giudicati direttamente dal sovrano, in modo che si appianassero i contrasti tra i due poteri soprattutto in materia di concessione delle grazie.

Nota infatti Parker a riguardo dell'atteggiamento del re su questi problemi:

Il ruolo personale di Filippo II nell'amministrazione della giustizia ordinaria fu minimo. L'unica cosa di cui si prese cura fu che vi fossero giudici in numero sufficiente e che i giudici fossero sempre tenuti sotto controllo dalla corte

suprema ossia dal Consiglio di Castiglia. Ogni tanto il re era solito inviare al consiglio messaggi in cui ricordava che bisognava far vedere che si rendeva giustizia [...] Filippo ebbe per la legge un sommo rispetto e, in materia di giustizia, lasciò volentieri sempre o quasi sempre che le cose seguissero il loro corso<sup>1</sup>.

Quello degli Ordini del '65 fu forse il più considerevole intervento del re a Milano in materia di giustizia, che era stato preceduto dagli Ordini di Worms emessi da Carlo V il 6 agosto 1545, che in merito ad alcuni dei reati, previsti nel provvedimento del figlio Filippo come graziabili, prescrivevano

*Et perché dal farsi remissioni, et gratie de delitti, che non si devono perdonare, come ribellione, falsificatione di moneta, homicidji pensati, et delitti atroci, ne seguono grandi inconvenienti, et si diminuisce l'autorità della giustizia; la nostra volontà è che non si facciano se non prima consultati con noi*<sup>2</sup>.

Era già quindi intenzione di Carlo rimettere ordine nell'apparato giudiziario, ma l'imperatore, pressato da problemi ben più gravi e contingenti, si era limitato solo ad una ristretta rosa di reati ritenuti di particolare gravità e risonanza pubblica, come ad esempio quelli, tipicamente politici, di lesa maestà e ribellione.

Tra il provvedimento legislativo carolino e quello di Filippo II era intercorsa, inoltre, la grande amnistia del 1559, promulgata in occasione dei festeggiamenti per il trattato di pace tra Spagna e Francia e in cui si concedeva il perdono del re per quasi tutti i reati, anche se *in eo[...]non comprehendi eos, qui in crimina laesae Majestatis, Rebellionis, Haresis, Fabricationis falsae monetae, nec non et homicidji animo deliberato patrati*<sup>3</sup>.

Grandi vittorie militari, nascite e matrimoni di membri della casa reale, sottoscrizioni di accordi di pace, solennità religiose costituivano altrettante occasioni per liberare tutti i detenuti passibili di grazia, ma contribuivano nel contempo ad indebolire il sistema giudiziario spagnolo, che non brillava certamente per doti di affidabilità ed efficienza. Nello specifico l'amnistia del 1559, con la liberazione di un rilevante numero di delinquenti, contribuì ad aumentare l'ondata di criminalità negli anni immediatamente successivi.

Tutto ciò rendeva improcrastinabile un diretto intervento dell'autorità regia in materia criminale e l'azione di Filippo, rispetto a quella paterna di 20 anni prima, fu di portata ed ampiezza ben più massicce.

L'elenco dei *Casus gratiae reservati Regiae Maiestati*, unito a quello edito con

gli Ordini di Worms, avrebbe dovuto disciplinare, almeno su un piano formale, il potere di interinazione della grazia che – ad opinione di vari governatori a partire da Ferrante Gonzaga<sup>4</sup> – era stato usato ed abusato dal Senato al di fuori di qualsiasi controllo.

I delitti elencati negli Ordini – quelli cioè definiti *delicta atrocita, quorum Nobis condonatio, ut praemittitur reservata est* – erano i seguenti:

- crimen lesae majestatis,
- omicidio premeditato,
- falsificazione di moneta,
- tosatura di moneta,
- ferimento con archibugio da ruota,
- rapimento di donna anche se non fosse seguita violenza,
- stupro di monaca,
- sodomia,
- falsificazione del sigillo ducale o del Senato,
- sobillazione del popolo contro i decreti e le leggi regie,
- falsa testimonianza resa in un processo comportante la pena capitale,
- opposizione alla esecuzione di sentenze capitali o di amputazioni di membra<sup>5</sup>.

Il re di Spagna, avvalendosi delle sue prerogative sovrane, avocava alla sua esclusiva competenza le domande di grazia per una serie di reati molto gravi, ma di numero e di portata circoscritta, sottraendoli alla loro sede naturale, il Senato. Ciò rappresentava una novità di notevole portata, in quanto per la prima volta Filippo stabiliva una deroga a quella che sino a quel momento era stata una prassi rigidamente seguita, quella cioè della esclusiva competenza senatoria in materia di grazie ai condannati.

Quali i motivi di una decisione di così vasta portata?

Dal testo della legge è ravvisabile una forte sfiducia da parte di Filippo II tanto nei confronti dei suoi rappresentanti milanesi quanto dello stesso apparato giudiziario (dopotutto, se il Senato e il governatore spagnolo a Milano avessero dato prova di svolgere in maniera efficace le loro funzioni, il re non avrebbe avuto motivo di esonerarli dal compito di decidere su reati di una certa rilevanza).

Gli Ordini di Segovia potrebbero quindi essere valutati alla stregua di uno dei pochi tentativi veramente mirati da parte del re per rimettere ordine *nelle cose*

*de la iustitia* che, stando almeno ad un'opinione piuttosto diffusa all'epoca, soffrivano di troppe devianze e storture e richiedevano un diretto intervento dell'autorità sovrana. Non era inoltre un mistero per nessuno che le *preces* che venivano rivolte al Senato, per i più svariati motivi e da parte di una moltitudine di soggetti, ingolfavano da tempo la cancelleria e ostacolavano non poco il già di per sé lento e farraginoso lavoro dei senatori, comportando inoltre, con l'onere della risposta, un dispendio di tempo notevole<sup>6</sup>.

La determinazione del re di avocare a sé le suppliche su diversi reati potrebbe esser quindi giunta in un momento opportuno, anche se, secondo Massetto, Filippo intervenne con una disposizione che era solo apparentemente innovativa<sup>7</sup>.

In effetti i due organi continuarono, anche se meno frequentemente, ad accapigliarsi sugli stessi problemi, tanto che dal punto di vista degli equilibri interni tra i poteri dello stato la legge del '65 va considerata in parte fallimentare, mentre da quello puramente giudiziario l'opinione va in direzione diametralmente opposta: grazie all'avocazione ai tribunali madrileni di un rilevante numero di domande di grazia i senatori si videro sollevati da carichi di lavoro troppo gravosi per un'istituzione dall'organico insufficiente a svolgere tutti i compiti che era chiamato ad affrontare.

Pertanto, per quanto i senatori milanesi difendessero le loro prerogative, le suppliche per i reati indicati nel testo normativo furono effettivamente inviate in Spagna per la decisione regia, poiché non si poteva in alcun modo eludere una legge sovrana così esplicita, anche se questo ebbe come conseguenza inevitabile che, date le distanze e i sistemi di comunicazione del tempo, la decisione definitiva poteva richiedere molto più tempo che non se la stessa fosse stata presa a Milano e chi, in effetti, uscì molto ridimensionato da tutta la polemica esaminata in materia di grazie fu il governatore, che da questo momento dovette decidere la sorte dei condannati per un numero molto più ristretto di reati.

Il che, paradossalmente, non comportava una diminuzione della mole di suppliche esaminate, dato che nell'ambito dei reati esaminati dal governatore si concentrava il maggior numero di condannati (si pensi ad esempio al caso degli omicidi volontari accuratamente camuffati da casi fortuiti).

Che a farne le spese fosse soprattutto il concetto di giustizia, non doveva importare molto né al re né ai senatori, ciò che contava era in effetti che non si arrivasse alla paralisi del sistema giudiziario, con il conseguente, incon-

trollato dilagare di una criminalità che avrebbe potuto portare anche ad una rivolta contro il dominio spagnolo sulla Lombardia.

Le suppliche che arrivarono a Madrid per essere esaminate da Filippo sono poche se paragonate all'enorme mole di quelle che venivano presentate in cancelleria a Milano, ma dedurre da ciò che per i territori sottoposti all'autorità ispanica non si aggirassero falsari, stupratori o assassini prezzolati, pare tesi assai azzardata.

Più realistico è invece pensare che i criminali caduti nella rete della giustizia – e che troveremo nelle suppliche che saranno esaminate in questa sede – fossero un'infima minoranza rispetto a coloro che realmente commettevano siffatti reati.

Comunque, al di là del tentativo di risolvere d'imperio le continue polemiche giurisdizionali tra Senato e Governatore, la legge del 1565 portò almeno un elemento di novità: con l'avocare a sé la competenza esclusiva a decidere sulla grazia per parecchi tra i reati più gravi, il re riuscì, più o meno consapevolmente, a creare un canale diretto di comunicazione con i suoi lontani sudditi milanesi, realizzando una diversa articolazione del rapporto tra principe e popolazione, seppur nell'ambito di una materia molto circoscritta come la supplica penale.

Ha notato al riguardo Rudolph:

L'analisi di questo tipo di fonte, del vocabolario utilizzato, dei modelli di argomentazione consente di accertare quale fosse il potenziale di potere che si attribuivano gli impetranti in una situazione storica concreta. Essa dimostra anche quanta dimestichezza avessero i sudditi con il sistema giuridico e amministrativo del loro territorio, o quale "capitale sociale" essi fossero in grado di far valere in una situazione problematica. La reazione delle autorità alla supplica evidenziava quanta rispondenza vi fosse tra la percezione di sé che aveva l'accusato/avvocato e la valutazione che ne davano la giustizia e lo Stato, quale successo avesse la richiesta e quali fossero i motivi determinanti per la decisione<sup>8</sup>.

Il tipo di linguaggio usato nelle domande al re appare fortemente standardizzato e convenzionale (adeguato cioè ai formulari un uso per questo tipo di documento), mentre l'atteggiamento dei ricorrenti era quello di chi si aspettava una grande concessione dalla fonte suprema della giustizia, il re e la riparazione di un torto subito con la sentenza di condanna ritenuta ingiusta, talvolta eccessiva.

La supplica al re era importante anche perché a molti criminali condannati per reati gravi consentiva di aprire una sorta di vera e propria negoziazione, come avveniva anche con il governatore ispanico a Milano, con una rilevante differenza: il governatore si trovava a Milano, ma non era il detentore della sovranità, la sua inoltre era una presenza provvisoria.

Invece il re (anche se la Spagna era lontana e i tempi di percorrenza delle missive erano lunghi), era comunque la fonte prima della legge e delle sue sanzioni, oltre che della cancellazione della pena, cioè la grazia. E proprio avere la possibilità di adire la via del perdono del re conferiva a ogni suddito la possibilità di avere una sorta di rapporto diretto con lui, un'opportunità per poter negoziare con il sovrano (o con la sua immagine – simbolo, dato che molte di queste suppliche venivano delegate a funzionari o giuristi orbitanti nell'ambito della corte a causa dell'enorme mole di lavoro che il governare un impero esteso e cosmopolita comportava) sanzioni e condanne, dando loro in una certa misura l'illusione di poter pattuire la concessione della grazia, che invece era ancorata a precisi parametri sociali e giuridici, come la gravità del reato, il perdono della parte lesa, la possibilità per il condannato di poter muovere protettori o personaggi di rilievo a corte a suo favore, il suo stesso status sociale, ecc.

Esaminiamo ora alcuni casi di suppliche presentate da condannati dell'enclave veneziana di Crema a Filippo.

Motivo ricorrente di lite erano i lavori agricoli, a volte tra proprietari di fondi confinanti.

Un caso del genere è quello narrato in una domanda di grazia del 5 gennaio 1561<sup>9</sup>, presentata da Pompeo Albinone, *povero rural de Crema*, condannato a morte dal podestà di Maleo – ove Albinone aveva delle terre – per aver ucciso a colpi di zappa un altro contadino, Flavio Copponi, durante una lite per un fondo agricolo che il proprietario, Albinone, non aveva alcuna intenzione di cedere.

A detta del supplicante, a peggiorare le cose contribuì anche il fatto che vi erano motivi di gelosia tra i due, poiché Pompeo sospettava che Flavio fosse l'amante della moglie Giovanna. Presto dalle parole si passò ai fatti, cioè alle coltellate e Copponi rimase ucciso da una stoccata al ventre.

*Perdonato secondo le debite forme* dalla vedova dell'ucciso Francesca, Albinone, che si trovava in carcere a Maleo in attesa dell'esecuzione della sentenza podestarile, fu graziato.

I maggiori problemi venivano tuttavia dalle grosse bande di criminali che, profittando della pressoché inesistente sorveglianza ai confini, giravano indisturbati per le campagne.

Ne presenta un eclatante esempio una supplica del 30 giugno<sup>10</sup> dello stesso anno, nella quale si narra proprio di un caso di banditismo frontaliero, denunciato nella sua supplica al re da *Costanza Colonna, Marchesa di Caravaggio*.

La gentildonna si rivolgeva a Filippo per chiedere che *fosse fatta iustitia de un brutto caso de omicidio*, di cui era stato vittima nel luglio dell'anno precedente il suo fattore, Pietro Rossi, aggredito in casa propria da un *grupo de mali homeni gionti dal cremasco*, guidati da *Giovanni Ottino detto Martio* che a *cagion de inimicizia con il detto Rossi* aveva assaltato la casa del fattore, uccidendo lui, la moglie Antonia Maria *et li quattro loro filioli*, dando fuoco alla cascina e alla stalla, saccheggiando e tornandosene poi indisturbati a Crema. *Sendo il detto Martio scelerato et ricercato per altri delitti*, Costanza chiedeva al re di farsi latore della domanda di estradizione presso *li Ministri de Venetia stante le capitulationi con essi facte*, affinché Ottino *recevesse la iusta punitione de li soi delitti*.

Il re le fece rispondere dal cancelliere Vargas di avere scritto al Governatore di Milano perché ne richiedesse la consegna al podestà di Crema (il che stava a significare, in modo molto garbato ma del tutto interlocutorio come era nello stile del re, che ai suoi occhi il caso presentato non rivestiva grande rilevanza).

La serie simanchina delle suppliche al re presentate da cremaschi continua con un episodio narrato in un *libellus supplex* presentato l'11 settembre 1562 per un omicidio da Vincenzo Bellabocca di Caravaggio, *figliolo de Giovanni Stefano mercante del ferro*<sup>11</sup>, che *se vide sforzato a metter mano a la spada* a causa, asseriva nell'esposizione, degli insulti e delle provocazioni che in una strada del centro di Milano Giovanni Calvi ed il piacentino Francesco Dellicorvi gli avevano rivolto. Scoppiato un diverbio, il Bellabocca aveva ucciso entrambi i contendenti.

Il ricorrente, esule da due anni a causa del bando comminatogli dal podestà, *sendo el magior de dodici filioli* ed avendo ottenuto le *remissioni* da parte dei genitori del Calvi e della vedova di Dellicorvi chiedeva grazia al re (da notare che su un lato del documento si trova la dicitura *casus gratiabilis secundum Ecc. Senatam*, mancando il decreto regio di concessione).

Per i cremaschi che, come nel caso del Bellabocca, riuscivano a ritornare a casa propria (la supplica era infatti partita proprio da Crema) il solo fatto di trovarsi lì fuggiaschi dai territori spagnoli era già di per sé una sorta di carcerazione: infatti il cremasco veneziano era pressoché completamente incuneato in territorio spagnolo, quindi uscirne per questi ricercati significava essere arrestati dalle guardie confinarie, rientrare in territorio veneziano, di cui erano sudditi, oltre ad esporsi al non infrequente rischio dell'extradizione, con conseguente ripresa del processo e ampio uso della tortura giudiziaria.

Si può ben comprendere quindi come i cremaschi più ricchi e influenti cercassero in ogni modo, anche per il tramite di conoscenze veneziane, di ottenere nel più breve tempo possibile il *perdono real* (molti di essi avevano anche beni di proprietà nel milanese che potevano esser loro confiscati, secondo la prassi giudiziaria del tempo, senza contare il fatto che sino a che perdurava la condanna chiunque li avesse trovati in territorio milanese avrebbe potuto *impune* ucciderli o catturarli) mentre il problema, si rivelava ben più grave per la gran massa di poveri diavoli che avevano commesso un crimine ed erano stati condannati da un podestà lombardo, o, ancora peggio, dal Senato.

Per costoro – braccianti, contadini, nullatenenti che vivevano di piccoli espedienti e sempre al confine della legalità – quella che si apriva era la prospettiva, se riuscivano a sfuggire a podestà e al capestro, di una lunga latitanza, che li esponeva a imprevedibili rischi, primo dei quali la possibilità dell'extradizione in territorio milanese. Da sottolineare inoltre il fatto che la maggior parte di essi, oltre a non disporre di reti di assistenza e protezione sociale e familiare, non avevano nemmeno le disponibilità economiche per farsi rilasciare la *charta pacis* dall'offeso o suoi eredi e di poter presentare alla cancelleria senatoria a Milano la domanda di grazia, pagando anche la non piccola somma di tassa di cancelleria: ottenere giustizia, insomma, allora come oggi è sempre questione di disporre di denaro o meno.

I pochi, se rapportati all'enorme numero dei condannati<sup>12</sup>, che riuscivano a far pervenire la domanda di grazia erano quindi da considerarsi dei veri e propri privilegiati (molti avevano fatto fortuna in altri paesi durante l'esilio o, molto più semplicemente, avevano speso per ottenere la grazia denari ottenuti con il proseguimento dell'attività criminosa) rispetto ai tanti che un'opportunità simile erano destinati a non poterla avere.

Il reato più ricorrente delle suppliche presentate al re riguardavano in primis l'omicidio.

Il 6 novembre 1566, per omicidio doloso, presentarono domanda di grazia i fratelli Battista e Alessandro Coppa cremaschi, condannati in contumacia dal podestà di Milano<sup>13</sup>. Questa l'esposizione dei fatti presentata dai due: mentre si trovavano presso la bottega di Franco Speciano in porta Ticinese, Margherita moglie del sarto Raffaele Dugnani, urtò casualmente Isabella moglie di Battista. Margherita, adiratasi, urlò *che diavol voi tu rufiana* e l'altra rispose *vai a dar il naso in culo*. Ne seguì una rissa in cui Isabella ebbe la peggio, cavandosela con vari lividi ed il naso rotto per un calcio tiratole da Margherita.

Battista, *al tempo servitor di casa Palavicina*, che si era recato poco lontano per comprare due barili di vino per i suoi padroni, dopo essere stato avvisato dell'accaduto dalla moglie Isabella, si recò armato di spada a casa dei Dugnani e nel corso di una violenta lite uccise entrambi i coniugi

Battista, condannato in contumacia, riuscì a riparare a Novara, da dove riuscì ad ottenere la *remissione* da parte del fratello di Raffaele, Francesco e da parte della madre di Margherita. Il re lo graziò.

Rari i casi di omicidi commessi su familiari, tra le suppliche simanchine.

Un caso particolarmente atroce fu quello narrato il 12 novembre 1567 dal cremasco Carlo Marzorati, condannato dal podestà di Maleo (egli si trovava lì come *lavorero*, cioè come bracciante stagionale al soldo del fattore dei nobili Stanga di Milano) per avere *atrociter* ucciso nottetempo il 20 maggio 1561 tutti i familiari – la moglie Serena e i figli Andrea e Paolina – sospettando che la moglie li avesse generati *per congiuntione carnale con altro homo*.

Egli, dopo numerosi anni di esilio passati a Mantova, era riuscito a ottenere la *remissione* dei genitori della moglie dietro versamento di 500 scudi e quella del notaio criminale per l'assassinio dei figli, così da poter adire la via del perdono regio, ma in questo caso Filippo, colpito dall'enormità del crimine compiuto dal Marzorati, rifiutò il suo perdono<sup>14</sup>.

Molti degli omicidi narrati nelle suppliche trovavano la propria origine (come dopotutto accade anche oggi) in episodi apparentemente banali, ma che in realtà possono nascondere ben altre motivazioni, come ad esempio l'esplosione improvvisa e incontrollabile di antichi rancori.

Ne abbiamo un esempio con un documento del 4 giugno 1569, quando il re esaminò la supplica di *Giorgio Giorni cremascho stafero del Sig. conte Gaspare*

*Del Mayno* il quale *contendendo a parole con Domeneghina De Pelegrini molie de Dioniso Molteni* (nel testo il Giorni ammetteva di essersi *di molto invaghito* della donna, che tuttavia sino a quel momento pare che avesse sempre respinto le sue profferte amorose) in un mercato milanese per un cesto di lumache che lo staffiere voleva comprare per il suo padrone dalla donna che cercava di tirare sul prezzo, adiratosi la colpì improvvisamente al volto.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, emerge che il Giorni era mosso da tutt'altro ordine di ragioni e che quello del cesto di lumache era solo un banale pretesto come un altro.

In difesa della donna intervennero il marito, Dioniso Ambrogini e un altro agricoltore, Francesco Pianella. Ne scoppiò una vera e propria lite e Giorni, estratta la spada, uccise entrambi gli uomini, inoltre, accecato dall'eccesso di violenza, prima di fuggire corse dietro alla donna e uccise anche lei.

Dopo aver compiuto il triplice omicidio il Giorni, rifugiatosi nel piacentino, venne condannato in contumacia. Non essendo potuto comparire a provare la sua innocenza *sendo povero et essendo il suplicante professore d'armi*, ottenuta la pace dai fratelli delle sue vittime, chiedeva la grazia *da homo onorato et dabene qual è*.

Il re gli accordò il proprio perdono<sup>15</sup>.

Altro episodio di violenza, anch'esso sfociato in un triplice omicidio anche questa volta a sfondo passionale, quello che troviamo in una supplica del 3 settembre dello stesso anno: Antonio Ferrari di Crema, commerciante di granaglie, raccontava al re di essere stato condannato dal giudice del Gallo di Milano per aver ucciso *Ambrogio Bugioli deto Magnino* assieme alla moglie Paola, di cui era divenuto l'amante, oltre ad una serva della donna, Federica, *che teneva di bordone alli loro maneggi*. Il Ferrari aveva sorpreso i due amanti in casa propria e li aveva uccisi a coltellate e, dopo un lungo appostamento, aveva ucciso anche la serva che rientrava a casa.

Il re non gli fece mancare il suo perdono<sup>16</sup>.

Il 12 luglio, sempre nel 1569<sup>17</sup>, troviamo invece la supplica di Simone Gilardelli di Caravaggio, condannato nel 1563 dal podestà di Lodi a morte, bando e confisca, per omicidio doloso.

Questa la narrazione dei fatti: il 25 marzo di quell'anno Simone si era trovato con due suoi amici, Francesco *Della Posterla* e Antonio Scrinati, tutti armati di *schioffi da ruota*. Per strada i tre avevano incontrato Giovanni Zoppi, che li aveva invitati a casa sua a bere. Dopo essersi assopiti a causa

delle abbondanti libagioni, Giovanni aveva tentato di rubare loro i due fucili, ma Simone, accortosi del fatto, gli si avventò contro.

Durante la colluttazione da uno dei fucili partì un colpo che uccise Giovanni, a quel punto la situazione peggiorò per l'intervento di un vicino di casa suo amico, Antonio Todeschino, che sentito lo sparo intervenne assieme al figlio Luca e visto il morto iniziò a inveire e colpire a calci e pugni il ricorrente (i due amici del ricorrente da questo punto del documento non sono più citati, con ogni probabilità vista la piega presa dagli avvenimenti avevano pensato bene di fuggire).

Simone *per soa legittima defezione* diede un colpo sulla testa col manico dell'altro schioppo al Todeschino fracassandogli il cranio e provocandone la morte pressoché immediata, mentre il figlio veniva ucciso da un'altra archibugiata, sempre sparata dal Gilardelli.

Gilardelli fu condannato a morte e *sempre se ne è stato absente da questo dominio*, ma avendo ottenuto per l'omicidio di Del Zoppo e dei due Todeschino le *necessarie remissioni*, chiese grazia al re che gliela accordò.

Nell'ambito della documentazione simanchina si trovano anche casi di uxoricidio, come quello esposto in un documento del 19 settembre 1571<sup>18</sup>: il cremasco Francesco Rocchi nel 1565 nel corso di una violenta lite aveva ucciso con un coltello e *cum animo deliberato Doriam De Petra uxorem suam propter suam impudicam vitam*, poiché aveva scoperto una tresca amorosa della moglie con Anselmo De Roberti, loro vicino di casa. Rifugiatosi in territorio milanese, era stato preso e condannato per furto dal Giudice del Gallo di Milano.

Il re, considerata la *bonam et honestam vitam* del ricorrente e la *remissione* che aveva ottenuta dai genitori della vittima, lo graziò ma solo per il reato commesso a Milano, dato che per l'omicidio commesso a Crema era ancora pendente la domanda di estradizione presentata dal residente veneziano (l'assassino aveva comunque il vantaggio di ottenere l'immediata scarcerazione a seguito del provvedimento reale, potendo in tal modo fuggire alla giustizia veneziana).

Tra le suppliche per omicidio presentate a Filippo, pur se nell'ambito di una casistica estremamente limitata, ve ne sono alcune che vedono protagoniste delle donne, come nel caso di una supplica del 15 febbraio 1570<sup>19</sup>, in cui Manuela De Mortari, cremasca sposata ad un milanese, dal carcere podestare di Milano chiedeva il perdono regio per uxoricidio.

Nella supplica emerge tutta la vita di violenze e soprusi che il marito, Antonio Della Valle, aveva perpetrato su di lei: sposatasi giovanissima a 16 anni con un uomo di 9 anni più vecchio di lei. Manuela venne continuamente picchiata e insultata per il più futile motivo, sino a che la sera del 20 giugno 1569, esasperata nel corso di una violenta lite aveva messo mano ad una piccola scure che teneva in cucina per disossare gli animali e inferse al coniuge *varii colpi per cui esso marito ne morse pochi giorni doppo*.

Manuela venne condannata a morte e, ottenuta la *remissione* dei parenti del marito, fu graziata dal re.

Nel 1571, il 21 aprile, per molti criminali latitanti o contumaci le cose iniziarono a prendere una buona piega. Fu infatti emanato un indulto generale valevole per tutti i sudditi di Filippo II che a Milano venne fatto pubblicare dal governatore Don Alvaro De Sande<sup>20</sup>.

Il *decretum gratiosum* prevedeva il condono della pena per vari tipi di reati, anche se nel provvedimento si legge che

*Declaramus in super in hoc Edicto non comprehendendi eos qui in crimina lesae majestatis, rebellionis, haeresis, fabricationis falsae monetae, sodomiae, homicidii animo deliberato*

*Patrati. Mandati ad occidendum datis, ex quo secutus fuerit effectus et testimonii falsi ad offensam in causa capitali perhibiti. Aut in aliquod eorum inciderint, quos omnes et singulos presenti Edicti beneficio gaudere nolumus sicuti neque eos, qui dum officiales essent in suis officiis delinquerunt.*

Quindi per coloro che venivano condannati per i reati inclusi nei *casa reservata ad regem* in sostanza non cambiava nulla: non solo continuavano, se non in carcere o già giustiziati, ad esser considerati pericolosi latitanti e chiunque avrebbe potuto ucciderli impunemente, ma l'unica via loro concessa per sfuggire al boia continuava ad essere quella, lunga e non sempre facilmente praticabile, del perdono regio. Pertanto anche durante il periodo di validità di questo decreto a Madrid continuarono a pervenire le richieste di grazia dei condannati per i reati previsti dagli Ordini del 1565.

Veramente impressionante il numero di reati compiuti da minorenni che compare nelle suppliche al re di Spagna. I minori dopotutto avevano di fronte agli occhi tutti i giorni la più formativa delle scuole, quella rappresentata dal cattivo esempio che davano loro gli adulti: in una società fortemente instabile, caratterizzata da profonde e radicate divisioni tra i ceti sociali e che aveva fatto della violenza il mezzo ordinario di risoluzione delle vertenze tra

privati, non dovrebbe stupire più di tanto che anche tanti ragazzini si adeguassero con estrema disinvoltura a siffatti schemi comportamentali.

Vediamone alcuni esempi.

Episodio di omicidio che vedeva coinvolto un minore è quello descritto in una domanda di grazia del 28 novembre 1572<sup>21</sup>.

Angelo Barbieri *puto de anni sedeci de Crema, subdito de li Sig.ri Veneziani*, confessava di avere ucciso *proditorie Angela De Bossi, donna impudica* nel giugno 1571, dato che lui e la donna non si erano trovati d'accordo sul prezzo della prestazione e da ciò era nata una violenta lite.

Condannato in contumacia dal podestà di Milano, il Senato aveva avocato la causa e condannato Barbieri anche ad una condanna a 4 tratti di corda, 50 scudi di ammenda e 3 anni al remo.

Come precedenti, il giovane criminale dichiarava di aver ferito gravemente un coetaneo, il *nobile Giacomo de Picenardi cremonese*, reato per il quale era già stato graziato. Inoltre egli aveva ucciso con un pugno un altro ragazzo a Mantova, Clelio Suzzoni, per cui era stato là condannato e aveva in corso la relativa domanda di grazia.

Per quel che concerneva l'omicidio compiuto in territorio spagnolo, il re, dato che Barbieri aveva ottenuto la *remissione* della cancelleria senatoria *et volendo il deto suplicante tornar ne la gratia di V. Maestà*, decise di graziarlo. Le suppliche al re erano spesso presentate da individui adulti per reati commessi molti anni prima, quando cioè erano minorenni.

Ne abbiamo un esempio nel 1580, il 5 gennaio<sup>22</sup>, quando *Giacomo De Barberi cremascho*, all'epoca in cui si svolsero i fatti *putto de anni sedeci*, chiedeva il perdono del re per una condanna per omicidio e stupro.

Giacomo raccontava che nel 1559 era stato condannato dal podestà di Cremona per aver violentato e ucciso a sassate in testa Bianchina Rossi, *filia del molinaro del paese*. Condannato in contumacia, De Barberi nella supplica ammetteva come precedente di aver ucciso in rissa Giacomo e Bernardo Ottolenghi nel 1562, reato già graziato.

Dopo avere ottenuto la *remissione* dai genitori della ragazza, *sendo povero con 4 filioli et una puta da marito*, ottenne la grazia.

Tornando ai reati compiuti dagli adulti, notiamo come a volte, per compiere un omicidio su commissione, vi era anche chi assoldava addirittura un militare, come si legge in una supplica inoltrata al sovrano il 4 giugno 1582<sup>23</sup>, in cui un ex- soldato del presidio di Crema, Giovanni Antonio Caressoni (che

aveva precedentemente disertato, rifugiandosi in territorio milanese per iniziare la carriera di assassino professionale), ammetteva di avere, nel 1567, *occiso proditoriamente et su commissione de Gio. Angelo Schiavini, Giovanni Regassola in località Castelnovo de Boca D'Adda, territorio cremonese*, venendo condannato dal podestà locale a morte, confisca dei beni e bando. Caressoni si rifugiò a *Mantova, ove prese moglie et si mise ad esercitar l'arte del barbiere guadagnandosi da viver con le soe fatiche*.

Se Caressoni si era illuso che i suoi guai fossero finiti lì, fu presto smentito. Nel testo della sua supplica si legge che *li fratelli Fonduli, banditi capitali*, si erano messi d'accordo con un loro parente, amico di Caressoni, per fargli avere la falsa notizia della concessione *de una spetial gratia de S. M. per tutti li condannati* e che egli perciò sarebbe stato ben presto libero dalla condanna inflittagli.

Schiavini abboccò e la trappola scattò: arrivato vicino a casa, trovò ad attenderlo Giovanni e Antonello Fonduli, che lo *fecero prigionie* e portarono in carcere a Castelnuovo, approfittando della legge per cui un condannato capitale che ne consegnava un altro era liberato dalla pena inflittagli.

Caressoni trovò ugualmente la maniera di sfuggire al boia tramite un amico un po' più fidato, che gli fece ottenere la *remissione* da parte della vedova del Regassola, Maria Pia, ottenendo in tal modo il perdono regio.

Il caso esposto in precedenza ci porta a considerare un tema piuttosto importante, quello del 'pentitismo'.

Nell'ambito di tutta la normativa riguardante bravi, banditi e armi si ripetevano costantemente gli appelli a denunciare i criminali e per evidenti ragioni i più interessati erano proprio i criminali stessi, come i fratelli Fonduli per la supplica di Schiavini.

Per Liva:

Va rilevato che ai delatori non solo si dava a seconda dei casi metà o un terzo della pena pecuniaria cui fosse stato condannato il reo denunciato, ma si salvaguardava la loro incolumità, promettendo loro *se così vorranno segretezza et infallibile protetione*. Inoltre, accordando a coloro che denunciavano un condannato a morte che era latitante la possibilità di poter far liberare due detenuti imputati di reati graziabili, si dava il via in pratica ad una sorta di 'mercato delle grazie derivato da un'accorta vendita dei warrant in bianco sui due banditi 'liberabili'. Si pensi che, addirittura, i pentiti che denunciavano i complici potevano autocomprendersi nel novero dei banditi da liberare, così

come i banditi capitali che ne catturavano e offrivano alla giustizia un altro al loro posto<sup>24</sup>,

come nel caso esposto in precedenza.

Da notare infine che, se questa normativa avesse trovato un'applicazione più larga di quanto in effetti ebbe (i casi di suppliche in cui la si può riscontrare sono ben pochi) forse la società lombarda dell'età spagnola avrebbe potuto contare su un notevole aiuto in termini di potenziamento dell'apparato repressivo.

Altro esempio di domanda di grazia presentata per un duplice omicidio, commesso da un assassino prezzolato, è quella del 2 agosto 1585<sup>25</sup>.

Battista Fossati di Campagnola Cremasca, *ditto il Voghera*, si rivolgeva al re per farsi perdonare due distinti omicidi:

- il primo commesso *ne la persona di Africano Piacentino, delitto per cui fu condannato ne la testa et confiscatione et bando da Giovanni Battista Turioni delegato del Senato di Milano dell'anno 1576*,
- il secondo nel 1578 quando aveva ucciso *Vespasiano Caccia detto Tavino* su commissione del novarese Francesco Albergati, venendo per la seconda volta condannato in Senato.

Fossati usò una via di fuga adoperata in molti altri casi dai sudditi lombardi del re di Spagna, partire per le Fiandre *et da humil et povero soldato* arruolarsi sotto le bandiere spagnole.

Finito il periodo di ingaggio Fossati, che evidentemente aveva trovato nella carriera del soldato di professione una seconda vocazione, *se trova hora in Piemonte con la compagnia del Sig. Conte Camillo di Novellara*, e, potendo presentare le *opportune remissioni* dei parenti dei due uccisi, ottenne la grazia. Il 25 gennaio 1586<sup>26</sup> troviamo una supplica per un omicidio cagionato da un tentativo di furto. Il 18 febbraio 1579 il podestà di Melzo aveva condannato per omicidio deliberato *Gio Batta Gallo della canonica de Ripalta di Chrema a la forcha* per aver ucciso Vespasiano Suardi, che lo aveva sorpreso in casa sua a rubare.

Gallo, *povero rurale et calzolaro*, ottenuta la *remissione* dai parenti del morto fu graziato.

Anche una banale rissa ad una festa poteva essere una buona occasione per regolare vecchi conti in sospeso, peccato solo che qualche volta la vittima

fosse un povero diavolo che non c'entrava niente, come si legge in un documento del 28 febbraio 1587<sup>27</sup>: *contendendosi Giovanni Rustesi e Cesare Lombardi, che son del loco detto de S. Maria de la Croce in una chasa ove se balava nel 1582 a carnevale*, a Lodi, dalle *mal parole* passarono alle mani e alle armi e Rustesi impugnò un coltello *che teneva nel giacho*. Tuttavia chi rimase ucciso non fu il suo antagonista, con il quale ammette che *vi era inimizia per denari*, ma Francesco Cogrossi del tutto estraneo alla vicenda, che era intervenuto per fare da paciere.

Rustesi era stato condannato in contumacia dal podestà per omicidio deliberato e per sfuggire alla condanna si era rifugiato a Mantova, da dove riuscì ad ottenere la remissione della vedova della sua vittima e a farsi graziare. Il 22 marzo 1589<sup>28</sup> troviamo una domanda di grazia sporta per un omicidio commesso da un altro minorenne. In essa si racconta che, nel gennaio 1579, il podestà di Pavia aveva condannato Francesco Tosetto *de Madignano*, all'epoca dei fatti *putto de anni quindici et filiolo de famiglia* per aver ucciso deliberatamente *con forcone et pistola*, finendolo poi con pugni e calci, Alvisio De Maraschi.

Condannato in contumacia, Tosetto dopo 5 anni si fece rilasciare la *remissione* della madre dell'ucciso, Antonia Borlotti, ottenendo così il perdono regio.

Il 19 maggio 1591<sup>29</sup> il re decise in merito ad una supplica per omicidio la cui vittima era un mercante.

Nel 1576 il podestà di Tortona aveva condannato Guglielmo Sarsoli di Chieve che, durante un litigio *per via de certi denari* avvenuto in un'osteria, aveva ucciso, nel corso di una colluttazione il mercante di tessuti Francesco Bonatti. Condannato per omicidio deliberato, Sarsoli, che scontava una condanna a 10 mesi per porto d'arma abusivo e percosse, si trovò a rischiare la forca.

Pur continuando a essere carcerato, Sarsoli riuscì a ottenere la *remissione* della vedova di Monatti, venendo graziato per l'omicidio.

Il 4 luglio 1593<sup>30</sup> il cremasco Battista Scaccabarozzi raccontava di essere stato condannato dal Giudice del Cavallo di Milano, su querela del fratello dell'ucciso, Claudio, per aver ucciso a pugnalate Pietro Carotti, che sospettava essere l'amante della moglie Giovanna.

Dopo avere ottenuto la *remissione* di Claudio, ottenne il perdono del re.

Il 29 giugno 1595<sup>31</sup>, abbiamo un altro caso di omicidio per gelosia: un cre-

masco, da vari anni residente nel Ducato di Milano *et che ha sempre vissuto da homo onorato et da bene*, Giovanni Maria Rasanti, raccontava al re di essere stato condannato dal podestà di Bagnara per aver ucciso sua moglie Francesca Antoniaro e il suo amante, Antonio Guglielmi, che aveva sorpreso *mentre erano en carnal congiuntione*. Condannato contumace, Rasanti riuscì ad ottenere la *remissione* dei parenti della moglie e di quelli del Guglielmi.

Un altro aspetto da non sottovalutare di molte suppliche è il tono di sicurezza, che sfiora l'arroganza, che da molte di esse traspare, quasi che la concessione del perdono da parte della pubblica autorità fosse da considerare qualcosa di molto simile ad un atto dovuto, al punto che in una richiesta di grazia inoltrata a Milano al Governatore per omicidio non volontario (uno dei pochi reati su cui questi poteva ancora decidere dopo la sottrazione di competenze da parte del re nel 1565), nel 1568 un pavese, condannato per aver ucciso a pugnalate in un'osteria un rivale, si autoproclamava meritevole di perdono per il solo fatto di essersi limitato ad usare solo il coltello, mentre se avesse voluto uccidere intenzionalmente l'avversario, l'avrebbe atteso armato di archibugio e con compari al seguito, anch'essi convenientemente armati.

Qualcosa di molto simile è possibile intravedere in un documento del 18 luglio 1597<sup>32</sup> in cui si legge che nel 1579 vi era *inimicizia et odio tra Francesco Gavatio de Chrema et Oliviero Minuzzi*, milanese, perché in precedenza Gavatio aveva dato *delle bastonate* al figlio di Minuzzi, Claudio, rompendogli un braccio. Oliviero per vendicarsi, con *doi soi famegli*, entrò *in soa bottega et orlando potana de dio è il tuo momento* uccise con un archibugio la moglie di Gavatio, Antonia Ferenti.

Minuzzi si vendicò, assalendo tempo dopo il Gavatio e uccidendolo con un pugnale.

Condannato contumace dal Senato - che oltre alla forca e al bando, gli comminò 200 scudi di ammenda - egli riuscì a presentare la *pace* della vedova del Gavatio, venendo perdonato.

Quale tipo di criminale e di criminalità emerge da questa breve rassegna di suppliche al re di Spagna?

Certamente abbiamo di fronte una criminalità radicata e molto diffusa, che emerge dall'esame della documentazione del tempo, composta prevalentemente da poveri diavoli, emarginati, ma spesso anche da incalliti delinquenti che avevano fatto del crimine la propria attività principale.

Per molti di essi, delinquere rappresentava uno dei pochi – il più delle volte addirittura l'unico – sbocco ad un'esistenza senza altre prospettive. Per chi moriva di fame non doveva essere facile convivere con l'opulenza del clero e della nobiltà e con l'arroganza del denaro della borghesia mercantile. Inoltre le ricorrenti carestie che flagellarono la penisola soprattutto verso la fine del XVI secolo resero aleatorio anche l'impiego di manodopera agricola, situazione peggiorata dal rincaro dei generi alimentari e dalla forte svalutazione della moneta verso la fine del regno del *rey prudente*.

Uno degli specchi riflettenti di questa drammatica situazione, forse quello di maggiore efficacia, è rappresentato dal dilagare della criminalità minorile e, come si è detto, i bambini avevano quotidianamente di fronte a sé la migliore delle scuole del crimine, quella rappresentata dall'esempio degli adulti.

Vivere in una società in cui la violenza era il mezzo più comunemente adoperato per risolvere le controversie personali era un modo sicuro per allevare una futura generazione di criminali: sarebbe molto utile poter operare un riscontro (reso purtroppo molto difficoltoso dalla citata perdita delle sentenze senatorie) tra i condannati per area geografica, epoca e cognome, incrociando poi i dati acquisiti. Con ogni probabilità non sarebbe difficile a quel punto appurare che tanti di questi piccoli criminali provenivano da famiglie con uno o più pregiudicati, spesso condannati per reati molto gravi. Anche la latitanza del sistema giudiziario faceva la sua parte, costruendo più o meno consciamente in molti di loro una sorta di coscienza dell'impunità, rappresentata dall'estrema facilità con cui si riusciva ad ottenere una grazia. Nel settembre 1598 moriva re Filippo II: era finita la vita di un monarca, non la presenza della criminalità nel Ducato di Milano. Anche dopo la sua morte, a Crema e contado come altrove, la gente continuò ad esser ferita, violentata e uccisa e i criminali ad essere troppo facilmente perdonati. Un mondo molto complesso, contraddittorio e sfaccettato, nel quale si riflettono molti dei problemi, delle difficoltà, delle contraddizioni della società in cui viviamo oggi.

## NOTE

1. G. PARKER, *Un solo re, un solo impero. Filippo II di Spagna*, Il Mulino, Bologna, 1985 [1978], p. 76.
2. Biblioteca Nazionale Braidense (di seguito BNB), Milano, Sezione di Conservazione. *Ordini di Vormatia emanati da Don Carlo per la Divina Clemenza Imperatore dei Romani*, p.3, fasc. 128.
3. BNB, Sezione di Conservazione. *Consalvus Ferdinandus Corduba Dux Sinuessae. Actum de generali gratia*, p. 2. fasc. 155.
4. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Giuffrè, Milano, 1972, capp. II – III.
5. Copia del decreto regio a stampa in Archivio di Stato di Milano (di seguito ASMi), Fondo Giustizia Punitiva (p.a.), cart.6.
6. G. P. MASSETTO, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 130.
7. G. P. MASSETTO, *Saggi di storia del diritto penale Lombardo*, LED, Milano, 1994, p. 236.
8. H. RUDOLPH, *Rendersi degni della somma clemenza. Le suppliche della prima età moderna come strumento di interazione simbolica tra sudditi e autorità*, in *Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione, giustizia in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 518.
9. ASMi, Fondo Miscellanea Storica, cart. 50.
10. *Ibidem*.
11. Archivio General De Simancas (di seguito AGS), Secretarías Provinciales, leg. 1188 (Despachos de oficio).
12. Dei quali non è purtroppo possibile operare una stima precisa, essendo andate del tutto perdute le sentenze del Fondo Senato a causa di eventi bellici nel 1943. Anche gli stessi registri della serie *Bannitorum* conservati in ASMi (volumi ove venivano sommariamente indicati i condannati colpiti dal bando, che era una sanzione accessoria comminata per una casistica molto estesa di reati) oltre a presentare vistose lacune dal punto di vista della continuità cronologica, non sono da considerare del tutto affidabili, proprio a causa dell'estrema scarsità di informazioni contenute in merito al singolo condannato.
13. AGS, Secretarías Provinciales, leg. 1138 (Privilligiorum Mediolani).
14. AGS, Secretarías Provinciales, leg. 1201 (Decretos De Officio y Partes).
15. AGS, Secretarías Provinciales, leg. 1338 (Privilligiorum Mediolani).
16. *Ibidem*.
17. *Ibidem*.
18. AGS, Secretarías Provinciales, le. 1342 (Privilligiorum Mediolani).

19. AGS, Secretariàs Provinciales, le. 1341 (Privilligiorum Mediolani).
20. Copia del decreto in ASMi, Fondo Dispacci e Lettere di Governo, pz. 1.
21. AGS, Secretariàs Provinciales, leg. 1206 (Decretos de Oficio y Partes).
22. AGS, Secretariàs Provinciales, leg. 1212 (Decretos de Oficio y Partes).
23. AGS, Secretariàs Provinciales, leg. 1214 (Decretos de Oficio y Partes).
24. G. LIVA, *Criminalità e giustizia nel Ducato di Milano tra Cinque e Seicento (1570 – 1630)*, in *Aspetti della società lombarda in età spagnola*(a cura dell'Archivio di Stato di Milano), Nodo, Como, 1985, vol. II, p. 16.
25. AGS, Secretariàs Provinciales, leg. 1217 (Decretos de Oficio y Partes).
26. AGS, Secretariàs Provinciales, leg. 1215 (Decretos de Oficio y Partes).
27. AGS, Secretariàs Provinciales, leg. 1216 (Decretos de Oficio y Partes).
28. AGS, Secretariàs Provinciales, leg. 1218 (Decretos de Oficio y Partes).
29. AGS, Secretariàs Provinciales, leg.1220 (Decretos de Oficio y Partes).
30. AGS, Secretariàs Provinciales, leg.1222 (Decretos de Oficio y Partes).
31. AGS, Secretariàs Provinciales, leg.1224 (Decretos de Oficio y Partes).
32. AGS, Secretariàs Provinciales, leg.1226 (Decretos de Oficio y Partes).